



UNIONCAMERE
CALABRIA

UNIONCAMERE CALABRIA

STATUTO

Modifica dello statuto

Approvate dal Consiglio con delibera n. 1 del 30 giugno 2022



Sommario

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 FINALITA'.....	4
ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI.....	6
ARTICOLO 4 - ASSISE DEI CONSIGLIERI CAMERALI.....	8
ARTICOLO 5 - RAPPORTI CON LE AUTONOMIE FUNZIONALI.....	8
ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON REGIONE ED ENTI LOCALI.....	13
ARTICOLO 7 - ORGANI.....	10
ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO.....	11
ARTICOLO 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	13
ARTICOLO 10 - LA GIUNTA.....	15
ARTICOLO 11 - LE COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	16
ARTICOLO 12 - MODALITÀ CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.....	20
ARTICOLO 12-bis - MODALITÀ CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA.....	22
ARTICOLO 13 - IL PRESIDENTE.....	24
ARTICOLO 14 - IL COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI.....	25
ARTICOLO 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	26
ARTICOLO 16 - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE.....	28
ARTICOLO 17 - IL SEGRETARIO GENERALE.....	28
ARTICOLO 18 - IL PERSONALE.....	29
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI SU FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ.....	30
ARTICOLO 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....	31
ARTICOLO 21 - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	32



ARTICOLO 1= COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le Camere di Commercio della Calabria sono associate, ai sensi dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, e costituite ai sensi del codice civile, nell'"Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Calabria" la cui denominazione abbreviata è "Unioncamere Calabria".

2. L'Unioncamere Calabria ha sede legale in Lamezia Terme.
Potrà costituire uffici distaccati nella regione e anche in comune con altre Unioni Regionali e/o altri soggetti pubblici, in Italia ed all'estero.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. L'Associazione non persegue scopi di lucro, per cui è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. L'Unioncamere Calabria, le Camere di Commercio calabresi e i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale della Calabria.

6. L'Unioncamere Calabria, insieme alle altre Unioni Regionali, all'Unioncamere, alle Camere di Commercio calabresi e Ita-



liane e ai loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

ARTICOLO 2= FINALITA'

1. L'Unioncamere Calabria ha lo scopo di rappresentare gli interessi delle Camere associate e di valorizzarne e promuovere, in una dimensione ed effetto sistemico, il ruolo e le funzioni, quali istituzioni delle imprese e per le imprese e della governance locale per le politiche dello sviluppo nel senso più ampio, favorendo e costruendo a tal fine reti ed alleanze interistituzionali con la Regione e gli Enti Locali, con il sistema camerale italiano, europeo, estero ed attivando sinergie e collaborazioni, con enti, associazioni, agenzie che a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale hanno competenza o comunque sono coinvolti nella promozione e crescita delle micro e piccole imprese e nei processi di sviluppo dei territori.

2. L'Unioncamere Calabria è un'associazione che rappresenta, valorizza e comunica il ruolo del sistema camerale calabrese che, nella sua radicata presenza nel tessuto economico ed imprenditoriale della regione, si distingue per la profonda conoscenza e la capacità di interpretarne bisogni e la domanda delle imprese e dei territori e favorire così l'elaborazione



di politiche e programmi adeguati a dare risposte utili a sostenere chi fa impresa e a dare opportunità concrete a chi nelle imprese lavora.

3. L'Unioncamere Calabria è motivata dalla consapevolezza da parte delle Camere di Commercio associate che occorra promuovere una nuova fase di sviluppo del sistema economico-territoriale calabrese, operando per il rafforzamento di un contesto competitivo sostenibile, idoneo a garantire la coesione sociale e a valorizzare le potenzialità dei soggetti che in Calabria vivono, lavorano e producono, soprattutto delle imprese e delle loro aggregazioni, aperta all'innovazione nella sua ampia accezione e non solo tecnologica, atta a cogliere le opportunità derivanti dai processi di internazionalizzazione dei mercati.

4. L'Unioncamere Calabria si propone di rafforzare un contesto di piena cooperazione con la Regione e gli Enti locali territoriali, di forte concertazione e coesione con le forze economiche e sociali, per realizzare una crescente integrazione su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo valorizzando in particolare le sinergie fra le competenze di programmazione, di indirizzo e di governo proprie della Regione e le funzioni delle Camere di Commercio di sensori attenti e capaci di percepire tendenze e trasformazioni dei sistemi produttivi, di istituzioni dedicate alla regolazione del mercato in quanto



riferimento e sintesi di tutti i protagonisti che sul mercato operano e al supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali , nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

ARTICOLO 3= COMPITI E FUNZIONI

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unioncamere Calabria cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerale e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione. In particolare:

a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;

b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi, indagini e ricerche e predispone il rapporto annuale sull'attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;

c) collabora alle attività di studio, ricerca e indagini curate da Unioncamere italiana e da enti ed organismi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;



d) favorisce e cura la gestione strategica delle informazioni detenute dal sistema camerale calabrese;

e) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Calabria e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;

f) promuove proposte di legge regionale e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionale, nell'interesse del sistema economico regionale;

g) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;

h) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Calabria dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;



i) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, Unioncamere Calabria promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 4= ASSISE DEI CONSIGLIERI CAMERALI

1. Il Presidente di Unioncamere Calabria, su conforme delibera della Giunta, può convocare l'assise dei consiglieri camerali, alla quale partecipano i componenti dei Consigli di tutte le Camere di Commercio associate.

2. L'assise può essere generale, ovvero essere riunita in base ai settori rappresentati nei consigli camerali.

ARTICOLO 5= RAPPORTI CON LE AUTONOMIE FUNZIONALI

1. L'Unioncamere Calabria promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche



attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

ARTICOLO 6= RAPPORTI CON REGIONE ED ENTI LOCALI

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Calabria promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Calabria per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.

2. I rapporti di collaborazione con la Regione Calabria saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere Calabria in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 9 e dall'articolo 6, comma 5 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, l'Unioncamere Calabria può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

4. L'Unioncamere Calabria promuove strumenti di coordinamento



tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

5. La Regione Calabria, gli enti locali e gli enti pubblici possono avvalersi di Unioncamere Calabria per la valutazione dell'impatto sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale.

ARTICOLO 7= ORGANI

1. Sono organi di Unioncamere Calabria:

a) Il Consiglio;

b) La Giunta;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Alla sua scadenza decadono la Giunta ed il Presidente, che restano comunque in carica fino al relativo rinnovo per gli atti indifferibili ed urgenti.

3. La durata del Collegio dei Revisori è disciplinata dall'articolo 2400 del codice civile.

4. Tutti i componenti degli organi sono rinnovabili.

5. Il Presidente non può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

6. I componenti degli organi di Unioncamere Calabria ai quali,



durante il periodo di carica, vengano meno i requisiti di eleggibilità ai predetti organi camerali, scadono a questa data e decadono dalla carica.

7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

8. In caso di Commissariamento la rappresentanza della Camera di Commercio negli organi previsti è demandata al Commissario Straordinario. Il commissario dispone soltanto dell'elettorato attivo; non può essere eletto Presidente.

9. L'Unioncamere promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi collegiali.

ARTICOLO 8= IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo di Unioncamere Calabria ed è composto dal Presidente delle Camere di Commercio della Calabria e da 4 (quattro) consiglieri per ogni Camera di Commercio associata scelti nell'ambito dei rispettivi Consigli e designati dalla Giunta.

2. I consiglieri designati possono essere anche componenti di Giunta.

3. In caso di impedimento ogni consigliere può farsi rappresentare da altro componente dell'organo mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo per singole adunanze. Uno stesso delegato può avere un numero massimo di due dele-



ghe.

Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute decade automaticamente e viene sostituito dalla Camera di Commercio di appartenenza.

4. Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e dei bilanci finali di esercizio nonché per la programmazione annuale e pluriennale in tempo utile rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente per la predisposizione degli stessi documenti da parte delle Giunte delle Camere di Commercio associate.

5. Il Consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta la Giunta lo ritenga necessario oppure quando almeno un terzo dei componenti presenti richiama motivata al Presidente con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente, in questo caso, è tenuto a convocare l'organo entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare il Consiglio dandone motivazione all'atto della riunione.

6. Le sedute del Consiglio sono tenute normalmente presso la sede di Unioncamere Calabria.

7. Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale dell'Unione e i Segretari Generali



delle Camere di Commercio associate.

8. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Segretario Generale di Unioncamere Calabria o in sua assenza od impedimento e nei casi di incompatibilità dal Vice Segretario Generale ed in assenza od impedimento e nei casi di incompatibilità di entrambi dal consigliere più giovane.

ARTICOLO 9= COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Spetta al Consiglio:

a) adottare su base triennale, su proposta della Giunta, entro il 31 ottobre, le strategie e le linee di sviluppo unitario per il sistema camerale regionale calabrese, anche in relazione agli atti di programmazione regionale e del sistema camerale italiano, determinando gli indirizzi generali dell'azione di Unioncamere Calabria;

b) approvare, su proposta della Giunta, entro il 31 ottobre, il programma annuale delle attività determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio associate, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurandone la congruenza rispetto alla realizzazione del programma annuale di attività e al trend delle spese di funzionamento;

c) approvare, su proposta della Giunta, entro il 31 dicembre, il preventivo economico per l'anno successivo ed entro il 30



di aprile il bilancio di esercizio dell'anno precedente, che devono risultare completi secondo la normativa legislativa e regolamentare vigente e coerenti rispetto agli schemi di impostazione concordati a livello nazionale; con il preventivo il Consiglio approva la dotazione del personale da assumere e la corrispondente spesa.

d) approvare in corso d'anno, su proposta della Giunta, le variazioni al bilancio preventivo che comportino variazioni nelle voci complessive di proventi ed oneri e ratifica quelle assunte, in via d'urgenza, dalla Giunta;

e) deliberare sulle modifiche statutarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità stabilite dal presente Statuto;

f) approvare i regolamenti di contabilità e sulla divisione dei compiti tra indirizzo e gestione;

g) nominare i Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio, tenuto conto delle designazioni ministeriali e della Regione;

h) determinare gli emolumenti al Presidente e ai componenti degli organi statutari e degli altri organismi operanti all'interno di Unioncamere Calabria se e nella misura prevista dalla normativa vigente nonché i rimborsi delle spese sostenute, a seduta giornaliera per il raggiungimento della sede di



Unioncamere Calabria e per le trasferte motivate dallo svolgimento di compiti propri dell'incarico rivestito, nel rispetto della normativa vigente in base ad apposito regolamento predisposto dalla Giunta.

ARTICOLO 10= LA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo amministrativo, è costituita da tutti i Presidenti delle Camere di Commercio associate e dura in carica tre anni ma non oltre la durata del mandato del Consiglio, alla cui scadenza decade.

La decorrenza del triennio è dalla data dell'insediamento.

Alla scadenza naturale o in caso di decadenza la Giunta resta in carica fino al rinnovo per gli atti indifferibili ed urgenti.

2. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Unione che la presiede od in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

3. Si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

4. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale dell'Unione e i Segretari Generali delle Camere di commercio associate.

5. Le funzioni di segretario della Giunta sono esercitate dal Segretario Generale di Unioncamere Calabria o in sua assenza od impedimento e nei casi di incompatibilità dal Vice Segretario Generale ed in assenza od impedimento e nei casi di incom-



patibilità di entrambi dal componente più giovane.

6. La Giunta può delegare uno o più dei suoi membri per lo svolgimento di incarichi attinenti alle proprie competenze, determinando indirizzi e durata degli incarichi stessi.

Per fornire assistenza tecnica al componente incaricato la Giunta può designare un Segretario Generale.

ARTICOLO 11= LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spetta alla Giunta:

a) eleggere, tra i Presidenti delle Camere associate, il Presidente e il Vice Presidente di Unioncamere Calabria, ispirandosi a un principio di rotazione fra i Presidenti delle Camere associate, per la durata di anni due; il Presidente non può essere eletto per un secondo mandato consecutivo;

b) predisporre su base triennale, le strategie e le linee di sviluppo unitario per il sistema camerale regionale calabrese, anche in relazione agli atti di programmazione regionale e del sistema camerale italiano, determinando gli indirizzi generali dell'azione di Unioncamere Calabria, da sottoporre al Consiglio;

c) predisporre il programma annuale delle attività determinando la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere di Commercio associate, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge n.580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurandone la congruenza rispetto alla realizzazione



del programma annuale di attività e al trend delle spese di funzionamento, da sottoporre al Consiglio;

d) predisporre il preventivo economico per l'anno successivo ed il bilancio di esercizio dell'anno precedente, che devono risultare completi secondo la normativa legislativa e regolamentare vigente e coerenti rispetto agli schemi di impostazione concordati a livello nazionale; con il preventivo è proposta al Consiglio la dotazione del personale da assumere e la corrispondente spesa;

e) nominare il Segretario Generale di Unioncamere Calabria e, compatibilmente con la normativa vigente e i vincoli di bilancio, ne determina il compenso nonché il Vice Segretario Generale;

f) deliberare in merito alla costituzione e partecipazione ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società, associazioni e simili, che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di commercio o, più in generale, si propongano finalità e attuino iniziative di sviluppo economico e sociale, compatibilmente con la normativa vigente;

g) deliberare in merito alla realizzazione di iniziative comuni fra le Camere di Commercio associate per l'esercizio congiunto di attività e servizi di competenza camerale;

h) approvare convenzioni per l'esercizio di compiti e funzioni delegati ad Unioncamere Calabria dalle Camere di Commercio as-



sociate, a norma dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Legge 580/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) deliberare sull'avvalimento da parte delle Camere associate di servizi di Unioncamere Calabria erogati direttamente o attraverso organismi e società del sistema camerale italiano o in forma associata tra più Camere aderenti e dei servizi delle Aziende Speciali del sistema camerale calabrese aventi valenza regionale in relazione ad obiettivi comuni;

j) nominare i rappresentanti di Unioncamere Calabria negli enti partecipati e in tutti gli organismi ove venga richiesta la rappresentanza di Unioncamere Calabria;

k) determinare il contingente numerico del personale;

l) deliberare la costituzione in giudizio e la promozione o la resistenza alle liti con potere di conciliare e transigere.

m) provvedere sulla istituzione di commissioni di studio, comitati tecnici, gruppi di lavoro e determinarne gli eventuali compensi se legittimati dalla normativa vigente;

n) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma annuale di attività e formulare indirizzi per la realizzazione di progetti e interventi che contestualizzino il programma stesso;

o) approvare la realizzazione di iniziative, non preventivamente definite in sede di programma annuale di attività ma rispondenti ad esigenze sopravvenute comunque coerenti con la



missione istituzionale di Unioncamere Calabria, individuando le risorse necessarie per farvi fronte;

p) deliberare sulle partecipazioni ad iniziative esterne nonché su protocolli d'intesa e sugli accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) deliberare sull'organizzazione di congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale ed internazionale, anche in favore delle Camere di Commercio associate, individuando le risorse necessarie per farvi fronte nel caso non siano previste in bilancio in dipendenza del programma annuale di attività deliberando, in via di urgenza, i provvedimenti di variazione del preventivo economico annuale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;

r) approvare i regolamenti non demandati alla competenza del Consiglio;

s) predisporre per l'approvazione del Consiglio le variazioni al bilancio preventivo che comportino variazioni nelle voci complessive di proventi ed oneri;

t) esercitare le attribuzioni eventualmente delegate dal Consiglio e deliberare su quanto non espressamente attribuito alla competenza dello stesso organo nell'ambito delle finalità statutarie;

u) predisporre le modifiche allo statuto da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;



v) adotta i provvedimenti sul reclutamento di personale, motivato da esigenze produttive e/o organizzative di Unioncamere Calabria, nel rispetto delle compatibilità con la dotazione e le disponibilità finanziarie approvate in sede di preventivo economico ai sensi del precedente art. 9, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 12= MODALITÀ CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione e, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data fissata per le riunioni del Consiglio. Per tali convocazioni il domicilio dei destinatari è per i Presidenti la sede della Camera di Commercio, e per gli altri componenti quella notificata all'Unioncamere Calabria. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno quattro giorni della data fissata per la riunione. Eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso della convocazione viene trasmesso anche alle Camere di Commercio associate e pubblicato sul sito web di Unioncamere Calabria.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di



voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché siano rappresentate la maggioranza delle Camere di Commercio associate.

3. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere deliberati con la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio con arrotondamento all'unità superiore e deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio quando è chiamato a deliberare sull'approvazione dei regolamenti, dell'aliquota di cui all'art. 9, comma 1. lettera b), dei programmi pluriennale ed annuale dell'attività e dei bilanci è validamente costituito con la presenza di almeno i tre quinti dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno un terzo dei presenti.

6. Nelle votazioni in forma palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per specifici argomenti - i



rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

8. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il proprio voto.

ARTICOLO 12-bis= MODALITÀ CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Le convocazioni della Giunta avvengono mediante avviso, anche via fax o tramite posta elettronica certificata a norma di legge od altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione e, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quattro giorni prima della data fissata per le riunioni. Per tali convocazioni il domicilio dei Presidenti è la sede della Camera di Commercio.

La Giunta può essere convocata, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito almeno due giorni della data fissata per la riunione. Eventuali integrazioni sono possibili purché comunicate almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.



2. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore.

3. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta quando essa sia richiesta da almeno due componenti presenti.

4. Nelle votazioni in forma palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, la Giunta è validamente costituita con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei componenti. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio nella stessa seduta e viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

6. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Giunta senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

7. Le riunioni della Giunta possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dallo stesso organo disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per



l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il proprio voto.

ARTICOLO 13= IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante di Unioncamere Calabria e ne ha la rappresentanza politica e istituzionale.

L'Unioncamere nella elezione del Presidente si ispira a un principio di rotazione fra i Presidenti delle Camere associate. Viene eletto dalla Giunta, dura in carica due anni dalla data dell'elezione ma comunque sino all'elezione del nuovo Presidente, salvo che cessi dalla carica di Presidente nella Camera di Commercio di appartenenza, nel qual caso decade anche dalla carica nell'Unioncamere Calabria; non può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

4. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente convoca entro tre mesi la Giunta per la nomina di un nuovo



Presidente.

5. Il Presidente può essere destituito dall'incarico con apposita motivata deliberazione della Giunta e con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti l'organo stesso.

6. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, avvenuta per decadenza, morte, dimissioni o altro, la Giunta viene convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la nomina del Presidente e Vice Presidente.

ARTICOLO 14= IL COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica di Unioncamere Calabria, collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni ed esprime, su richiesta della Giunta o del Consiglio, pareri e proposte in ordine all'attività dell'Unioncamere Calabria.

2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio associate e dal Segretario Generale dell'Unioncamere Calabria che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un verbale. Nel caso in cui non sia in carica il Segretario Generale di una Camera di Commercio partecipa il Vice Segretario Generale facente funzioni.



3. Al Comitato è invitato il Presidente di Unioncamere Calabria ed in relazione agli argomenti in trattazione al Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, esperti e consulenti e può essere integrato dai dirigenti e/o alte professionalità e/o posizioni organizzative delle Camere di Commercio associate. Il Segretario Generale, di volta in volta, determinerà la composizione del Comitato secondo il presente comma.

4. Il Comitato ha funzioni anche di supporto al Segretario Generale di Unioncamere Calabria:

a) nel coordinamento della programmazione e della realizzazione delle attività di Unioncamere Calabria e dei programmi e servizi delle Camere di Commercio associate al fine di assicurarne l'omogeneità e la coerenza;

b) nella individuazione dei problemi gestionali-organizzativi e nella proposizione delle relative ipotesi di soluzione.

5. Il Segretario Generale dell'Unioncamere Calabria allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.

ARTICOLO 15= IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Pre-



sidente della Giunta Regionale.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è il componente effettivo designato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

3. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, salvo per i dirigenti o funzionari designati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. In caso di morte, rinuncia, decadenza, dimissioni di un componente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione tenendo conto delle eventuali procedure di designazione necessarie; nelle more della sostituzione subentra nel Collegio il componente supplente più anziano di età. Il Revisore subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

Qualora una delle Amministrazioni titolate non proceda, entro il termine previsto dalla legge, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà temporaneamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

5. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e riferisce annualmente al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio d'esercizio attestando la corrispondenza dei risultati della gestione alle scritture contabili; vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta la regolare tenuta



della contabilità, controllando il servizio di cassa e di provveditorato. A tal fine, i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti di Unioncamere Calabria.

6. I membri effettivi del Collegio possono partecipare alle riunioni di Giunta e del Consiglio.

ARTICOLO 16= RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, al Segretario Generale e alla dirigenza di Unioncamere Calabria compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Alla definizione degli stessi si provvede con un regolamento approvato dal Consiglio.

ARTICOLO 17= IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal regolamento previsto dal precedente articolo 16, comma 2 e dal regolamento di contabilità, dirige gli uffici di Unioncamere Calabria ed è il capo del personale; sovrintende alla gestione complessiva ed all'attività amministrativa, esercitando i poteri di coordinamento, verifica e controllo; vigila



sull'efficienza e rendimento del personale e collaboratori e della struttura in generale; adotta, attraverso proprie determinazioni, i provvedimenti concernenti le assunzioni del personale deliberate dalla Giunta e sulla base di provvedimenti deliberati dalla Giunta, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico.

2. Determina gli assetti organizzativi di Unioncamere Calabria, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Regolamento richiamato all'art. 16, comma 2.

3. Il Segretario Generale esplica le funzioni di Segretario della Giunta e del Consiglio ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi statutari nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata e a tal fine adotta i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ARTICOLO 18= IL PERSONALE

1. L'Unioncamere Calabria si avvale, per il suo funzionamento, di personale da assumere, nei limiti del contingente numerico approvato dalla Giunta, ai sensi dei precedenti articoli previa idonea selezione pubblica, sulla base di un rapporto di



lavoro di natura privatistica disciplinato dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti o per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi o sulla base di altro rapporto di lavoro sempre di natura privatistica.

2. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso Unioncamere Calabria Comitati o Gruppi di lavoro formati anche da personale camerale, coordinati da un Segretario Generale secondo modalità determinate dal Comitato dei Segretari Generali.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari Unioncamere Calabria può anche avvalersi:

a) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato;

b) di consulenti, esperti o comunque collaboratori esterni muniti di specifiche ed elevate professionalità non rinvenibili all'interno.

4. Il personale di Unioncamere Calabria, previa adozione di provvedimento da parte della Giunta, può svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze della stessa Unione, anche presso le sedi delle Camere di Commercio e degli eventuali uffici distaccati, sia all'interno del territorio regionale che all'estero.

ARTICOLO 19= DISPOSIZIONI SU FINANZIAMENTO E CONTABILITÀ

1. Il finanziamento di Unioncamere Calabria è assicurato:



a) da un'aliquota delle entrate per contributi e trasferimenti statali, imposte, diritti di segreteria e diritto annuale al netto degli oneri di riscossione e di rimborso e dell'accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti, risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere associate;

b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri enti pubblici e privati;

c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;

d) dai progetti finanziati dal Fondo di Perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 della Legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle Camere associate che aderiscono di volta in volta a specifici progetti, attività, servizi ed eventi di interesse comune o al cofinanziamento richiesto da progetti/programmi della Regione, anche in misura non proporzionale alle entrate di cui al punto a);

e) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta o da servizi resi alle Camere associate ed a terzi.

ARTICOLO 20= SCIoglimento E LIQUIDAZIONE



1. In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra le Camere di Commercio aderenti in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.

ARTICOLO 21= NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

2. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e verrà reso pubblico attraverso il sito web istituzionale di Unioncamere Calabria.

3. La Giunta e il Consiglio di Unioncamere Calabria rimangono in carica con pieni poteri fino alla costituzione dei nuovi organi che consegnerà alla ricostituzione degli organi delle Camere di Commercio le cui procedure di rinnovo sono in itinere.

Il Presidente resterà in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario Generale resterà in carica sino alla nomina del nuovo Segretario Generale.